

**PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL  
LAVORO**

## **Sommario**

PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	1
1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001.....	3
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 .....	7
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	9
3.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI.....	9
3.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	11
1. PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	11
2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	11
3. SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI .....	13
4. INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI.....	14
5. GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	16
6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE .....	19
7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE .....	20
8. RAPPORTI CON I FORNITORI.....	21
9. GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI.....	22
10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	24
11. AUDIT.....	24
12. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	25

## **1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001**

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, citiamo qui di seguito i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa Società previsti dall'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del d.lgs. 231/2001.

In data 1 aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui

all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli artt. 13 e 16 d.lgs. 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando “l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”.

Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni

## **Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Salute e Sicurezza**

---

indicate nell'art. 5 del d.lgs. 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali).

E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il d.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del d.lgs.81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Inoltre il 5 comma del medesimo art. 30 dispone che: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”. OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- GRAVE:
  1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- GRAVISSIMA SE DAL FATTO DERIVA:
  1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  2. la perdita di un senso;
  3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

## **2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

1. PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

3. SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.

4. INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI:

si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per

la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

**5. GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:**

si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

**6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE:** si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.

**7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:** consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.

**8. RAPPORTI CON I FORNITORI:** si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

**9. GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI:** si tratta dell'attività di gestione degli asset, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

**10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO:** si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.

**11. AUDIT:** si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare:

i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure applicati;

ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;



- iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi ed alle norme interne;
- iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
- v) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- vi) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
- vii) l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

### **3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI**

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
- standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili.

#### **3.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI**

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute

## **Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Salute e Sicurezza**

e alla sicurezza. ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori esterni, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime e che operano per conto o nell'interesse di Energeko gas Italia, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione stabiliti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, alle prescrizioni previste in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro) (es. clausole risolutive espresse, penali).

## **3.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI**

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori standard di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

### **1. PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di "PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI", gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **DOCUMENTO DI POLITICA INTERNA:** lo standard prevede l'esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.
- **PIANI E PROGRAMMI SPECIFICI:** lo standard prevede l'esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.

### **2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

## **Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Salute e Sicurezza**

---

Relativamente all'attività sensibile DI "ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO", gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE:** lo standard prevede l'esistenza di disposizioni organizzative: i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo standard concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:
  - i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
  - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
  - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.
- **PROCEDURA:** lo standard richiede l'esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E' a tal fine necessario che su base annuale Energeko gas Italia, nella persona del proprio Presidente, disponga lo stanziamento di un budget a copertura di tutte le spese relative alla sicurezza, prevenzione e protezione che risultino necessarie per adempiere a tutti gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008. L'ammontare del budget viene definito sulla base di un report elaborato dal Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei riscontri effettuati durante gli audit e di cui al successivo paragrafo, delle eventuali segnalazioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, più in generale, sulla base di tutte le cautele che è necessario adottare per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi, anche in considerazione del processo tecnologico.

### **3. SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

– **REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI DELLE DELEGHE:** lo standard, in conformità all'articolo 16 del D. Lgs. 81/2008, prevede che i) la delega risulti da atto scritto recante data certa, ii) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iii) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iv) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; v) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; vi) che alla delega sia data idonea pubblicità; vii) che la delega abbia ad oggetto attività "delegabili", escluse pertanto la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione, che si configurano quali attività ricadenti esclusivamente sul Presidente, quale datore di lavoro.

– **MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE:** lo standard concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;

b) idoneità tecnico-professionale del delegato;

c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; d) certezza, specificità e consapevolezza.

– POTERI E COMPITI DEL SOGGETTO DELEGATO: lo standard concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato:

i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate;

ii) di un budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;

iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

#### **4. INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di "INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI", gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: lo standard concerne l'esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR") e che preveda, fra l'altro;

l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento. In particolare la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

## **Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Salute e Sicurezza**

---

- a) Il DVR deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
  - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- DUVRI: lo standard concerne l'esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. "DUVRI") nel caso in cui Energeko gas Italia, in qualità di Committente, appalti a terzi lo svolgimento di attività – erogazione servizi o esecuzione di lavori. Il DUVRI deve elencare tutti i possibili rischi di interazione che possano insorgere in relazione alle attività proprie di Energeko gas Italia e di quelle dell'Appaltatore. In particolare, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, Energeko gas Italia i) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi acquisendo l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, e ii) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

- **PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura che preveda predisposizione del Piano Operativo per la Sicurezza (c.d. POS) e del conseguente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (c.d. "PSC") nel caso di lavori o interventi effettuati su cantieri temporanei o mobili nelle fattispecie in cui Energeko gas Italia sub-appalti a terzi tutte o parte di proprie attività. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto.

Lo standard prevede, inoltre, l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione dei documenti, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento in relazione alle evoluzioni dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute ed alla concomitanza di attività professionali svolte sullo stesso cantiere da diverse imprese.

Prima dell'inizio dei lavori Energeko gas Italia, in qualità di impresa affidataria, trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi operanti in sub-appalto; il PSC è integrato con i POS delle singole imprese esecutrici.

- **ARCHIVIAZIONE:** lo standard concerne la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

## **5. GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E



## **Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Salute e Sicurezza**

---

PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI”, Energeko gas Italia, in persona del proprio Presidente quale “datore di lavoro”, organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della Società in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 31-35 del D. Lgs. 81/2008.

Pertanto Energeko gas Italia garantisce che i RSPP e gli ASPP abbiano i requisiti di cui all’articolo 32 del decreto di cui sopra, siano in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda, dispongano di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dell’incarico e frequentino i corsi di formazione secondo gli indirizzi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- individua i fattori di rischio, valuta i rischi ed individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elabora il DVR;
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- propone programmi di formazione ed informazione per i lavoratori, anche sulla base di esigenze legate alla specificità delle mansioni svolte;
- partecipa alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- informa i lavoratori sui rischi, pericoli, misure e dispositivi di protezione, sui nominativi di RSPP, ASPP, medico competente, personale incaricato per il primo soccorso e la prevenzione incendi.

In particolare gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **PROCEDURE:** lo standard prevede l’esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell’attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l’altro:
  - i) la trascrizione e l’archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio;

## **Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Salute e Sicurezza**

---

- ii) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. “DPI”);
  - iii) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
  - iv) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
  - v) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza;
  - vi) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;
  - vii) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - viii) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.
- **CHECK LIST:** lo standard prevede l'esistenza di check list finalizzate all'adozione di misure operative atte ad evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l'altro, l'elencazione: i) dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza; ii) dei DPI condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; iii) dei prodotti e dei processi pericolosi, iv) delle apparecchiature critiche.
  - **PIANO DI EMERGENZA:** lo standard richiede la definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.
  - **INFORTUNI:** lo standard prevede: i) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni; ii) l'esistenza di una check list mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
  - **MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI AI LAVORATORI:** lo standard richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la

partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori.

- **MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E TUTELA:** lo standard richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.

- **PIANI DI EMERGENZA:** lo standard richiede l'esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.

- **VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO:**

lo standard richiede la valutazione del rischio di incendio, la predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di emergenza.

- **COMUNICAZIONE, RILEVAZIONE E INVESTIGAZIONE DEGLI INCIDENTI:** lo standard richiede l'esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

## **6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività di informazione, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **RIUNIONI PERIODICHE:** lo standard prevede la predisposizione di un calendario che stabilisca riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza.

Tali riunioni, fissate almeno una volta all'anno e in ogni caso se ne profili la necessità, vedono coinvolti il datore di lavoro, il RSPP, RLS ed il medico competente, al fine di riesaminare/aggiornare il DVR, analizzare il trend di infortuni, malattie professionali, i criteri di scelta dei dispositivi per la protezione individuali, i programmi di formazione/informazione, e più genericamente, al fine di elaborare o suggerire azioni di miglioramento. Al termine delle riunioni viene redatto il verbale che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

- **PROCEDURA:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: 1) delle informazioni periodiche; ii) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.
- **RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE:** lo standard concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

## **7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività di formazione, lo standard di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro: i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; ii) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.); iii) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti

i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

In considerazione di quanto sopra riportato Energeko gas Italia ha individuato nella Direzione Personale e Organizzazione il referente per l'intera attività di formazione sul personale dirigente e dipendente, inclusa la formazione sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

I corsi devono prevedere moduli sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, nonché sui rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione o protezione caratteristici del settore o del comparto aziendale.

In particolare il progetto formativo sulla sicurezza adottato da Energeko gas Italia prevede corsi specialistici su rischi amianto, rischi elettrici, biologici e rumori, addestramento sui DPI e caduta dall'alto, responsabilità e compiti dei preposti. La partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria in tutti i casi di assunzione, modifica delle mansioni lavorative, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi; al di fuori di tali casi i responsabili diretti provvedono a segnalare eventuali fabbisogni formativi dei propri collaboratori all'Ufficio del Personale, mediante la compilazione di apposita modulistica interna.

La Direzione Personale e Organizzazione predispose l'elenco dei discenti in considerazione delle segnalazioni ricevute; raccoglie ed archivia la lista presenze dei lavoratori presenti ai corsi.

Energeko gas Italia garantisce in ogni caso corsi di formazione specifici per coloro che rivestono il ruolo di RSPP, ASPP preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e primo soccorso.

## **8. RAPPORTI CON I FORNITORI**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

## **Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Salute e Sicurezza**

---

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dei rapporti con i fornitori, lo standard di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA DI QUALIFICA:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

In considerazione di quanto sopra riportato Energeko gas Italia ha implementato una procedura di selezione dei Fornitori, articolata in una prima fase di 'certificazione', ossia raggiungimento da parte del Fornitore di un punteggio minimo di qualificazione, ed in una successiva di 'omologazione', a seguito dell'attribuzione di un ulteriore punteggio assegnato al Fornitore che abbia eseguito una o più prestazioni da parte delle Funzioni interne dell'Azienda. La check-list contenente i dati relativi ai Fornitori prevede una specifica sezione sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in tema di sicurezza.

Nei casi in cui Energeko gas Italia, in qualità di appaltatore di un'opera o di un servizio, decida di sub-appaltare a terzi in tutto o in parte dette attività, i potenziali fornitori – prima della sottoscrizione del contratto di sub-appalto - sono tenuti a presentare la documentazione di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 tra cui iscrizione alla Camera di Commercio e Artigianato, DVR, DURC, elenco dei lavoratori risultanti da libro matricola, elenco DPI. Tale documentazione è raccolta prima della sottoscrizione del contratto ed archiviata presso la Direzione Acquisti. In ogni caso, in fase di avvio del cantiere, viene comunque predisposto un documento che contiene le informazioni richieste per il POS - DUVRI. Il documento viene sottoscritto dalle parti ed ha valenza di verbale di coordinamento.

## **9. GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

## **Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Salute e Sicurezza**

---

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di "Gestione degli asset aziendali", lo standard di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura che disciplini le attività ed i rapporti di manutenzione/ispezione degli asset aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e prevenzione.

Energeko gas Italia, attraverso le figure dei preposti ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (ie.: DPI), effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI, valuta - sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI - le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

La Funzione Sicurezza, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

Infine Energeko gas Italia, attraverso i preposti, mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, conformemente alle informazioni

del fabbricante, fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori, destina ogni DPI ad un uso personale, informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge, assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

termine delle singole operazioni di verifica e manutenzione, il preposto redige apposito verbale con le risultanze dell'audit; eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI sono segnalate tempestivamente al RSPP.

## **10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

## **11. AUDIT**

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:



- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di audit, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA:** lo standard concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di audit e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.
- **VERIFICHE SISTEMATICHE:** lo standard concerne l'esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.
- **REPORT:** lo standard concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del reporting periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti dell'Alta Direzione e dell'Organismo di Vigilanza.

## **12. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Energeko gas Italia potenzialmente a rischio di compimento dei reati in materia di salute e sicurezza che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel

## **Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Salute e Sicurezza**

presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Organismo di Gestione.